REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALL' ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE

CON DELIBERA N°_____ DEL_____

INDICE

- Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE
- Art. 2- NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE
- Art. 3 TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE
- Art. 4 ASSEGNAZIONE DELL' ARMA
- Art. 5 ASSEGNAZIONE DELLE MUNIZIONI
- Art. 6 DOVERI DELL'ASSEGNATARIO
- Art. 7 MODALITA' DI CONSEGNA E RESTITUZIONE DELLE ARMI
- Art. 8 MODALITA' DEL PORTO DELL'ARMA
- Art. 9 MANEGGIO E USO DELL' ARMA
- Art. 10 CUSTODIA DELL' ARMA PRESSO IL DOMICILIO
- Art. 11 ADDESTRAMENTO
- Art. 12 ARMERIA
- Art. 13 ASSICURAZIONE
- Art. 14 NORME FINALI

Art. - 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Ai sensi dell'art.5 della legge n° 65 del 07/03/1986 e dell'art.2 comma 1° del Decreto del Ministero dell' Interno n° 145 del 04/03/1987, tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale di Quattro Castella, ai quali è riconosciuta la qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza, possono portare un'arma di proprietà dell'Amministrazione Comunale, di tipo adeguato alle esigenze di difesa personale e per quanto previsto dagli articoli 51,52,53 e 54 del Codice Penale.

Art. - 2-NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Il numero complessivo delle armi in dotazione al servizio è identificato con provvedimento del Sindaco, da comunicarsi al Prefetto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del D.M. n.145 del 04/03/1987.

Art. - 3 TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Le armi in dotazione (pistole) sono di tipo semiautomatico, di un modello scelto tra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo e potrà variare in relazione alle esigenze ed alle innovazioni tecnologiche del settore.

Il calibro dell' arma potrà essere scelto tra il 7,65 Browing, il 9x17 o il 9x21.

Ogni modificazione del modello e del calibro in dotazione sarà comunicata al Prefetto.

Con determina del Comandante al personale femminile può essere assegnata un'arma di modello e/o calibro diverso da quello in dotazione al personale maschile.

In prima assegnazione l' arma è una pistola semiautomatica calibro 9x21, marca GLOCK PERFECTION, modello 17-19-26.

Sono da considerarsi parte integrante dell' arma nº 02 caricatori e 50 colpi.

Art. - 4 -ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

Con provvedimento valido cinque anni il Sindaco assegna l'arma in via continuativa ai componenti del Corpo della Polizia Municipale aventi la qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza.

L'assegnazione dell'arma è subordinata alla presentazione di un certificato del medico di base attestante l' assenza di :

- a) turbe psichiche;
- b) instabilità emotiva accentuata:
- c) epilessia;
- d) tossicodipendenza;
- e) etilismo.

Il provvedimento di cui al comma 1° è soggetto a rinnovo, perdurando le condizioni di rilascio.

Il Comandante, in qualsiasi circostanza e a suo giudizio, può ritirare l'arma con apposita determinazione motivata, quando ritenga che l' addetto non sia più idoneo a portare la stessa.

Contro tale determinazione è ammesso ricorso al Sindaco.

La restituzione è fatta con ulteriore atto motivato.

Tutti gli oneri inerenti le certificazioni di cui al presente articolo sono a totale carico dell'Amministrazione Comunale.

Del provvedimento che assegna l'arma in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto.

Art. - 5 ASSEGNAZIONE DELLE MUNIZIONI

Assieme all' arma sono consegnate numero 50 munizioni.

Tali munizioni non sono, ordinariamente, da utilizzarsi presso i poligoni di tiro, in ragione delle caratteristiche costruttive.

Art. - 6 - DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

L'appartenente al servizio di Polizia Municipale al quale viene assegnata l'arma deve:

- 1. verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma, le condizioni della stessa e delle munizioni;
- 2. custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- 3. applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi:
- 4. mantenere l'addestramento ricevuto partecipando obbligatoriamente alle esercitazioni di tiro di cui all'art. 9 del presente Regolamento;
- 5. portare al seguito il tesserino di riconoscimento.

E' sempre vietato lasciare incustodite armi e munizioni all'interno del luogo di lavoro o all' interno dei veicoli di servizio, anche se chiusi.

L' arma non può essere, di norma, portata all' interno di borse a mano o borselli a tracolla.

Art. - 7 MODALITA' DI CONSEGNA E RESTITUZIONE DELLE ARMI

Agli effetti del presente Regolamento il consegnatario dell' armeria è il Comandante.

L'arma assegnata in via continuativa è consegnata dal consegnatario previa annotazione degli estremi del provvedimento del Sindaco, di cui all' art. 4 del presente Regolamento, sull'apposito registro di carico e scarico.

L'arma deve essere immediatamente riconsegnata al consegnatario quando venga a mancare la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza o l'idoneità di cui all' art. 4 del presente Regolamento.

Deve altresì essere riconsegnata all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Comandante, del Sindaco o del Prefetto.

E' consentito, in via eccezionale, all' assegnatario, se in sede è presente il Comandante, riconsegnare l' arma di ordinanza qualora, terminato il servizio, lo ritenga opportuno (in caso di ferie, brevi permessi senza il rientro al domicilio, ecc. ...).

La operazione di consegna e restituzione devono risultare da specifico verbale (escluse quelle previste al comma 5) e devono essere trascritte nell' apposito registro.

Art. - 8 - MODALITA' DEL PORTO DELL'ARMA

I componenti del Corpo di Polizia Municipale che effettuano servizio esterno in uniforme portano, di norma, l'arma nella fondina esterna.

La fondina è alla cintura, indossata a destra o a sinistra del Corpo dell' addetto.

Qualora la stessa debba essere portata in abiti borghesi l' Amministrazione Comunale dota ogni singolo addetto di una apposita fondina che consenta di portarla comodamente ed in modo non visibile.

Durante il servizio interno non è obbligatorio portare l' arma nella fondina, ma sussiste l'obbligo di averla nell' immediata disponibilità.

L' arma deve essere portata completa di caricatore e con un congruo numero di colpi; qualora il caricatore inserito contenga almeno 10 colpi l' addetto può non portare, al seguito, il secondo caricatore, fatta salva diversa disposizione di servizio.

L' arma e la relativa fondina sono portate, preferibilmente, in modo non visibile, compatibilmente con l'uniforma indossata, nei servizi di rappresentanza con il Gonfalone del Comune, in particolare durante manifestazioni religiose e nelle scuole durante le lezioni di Educazione Stradale; nelle circostanze citate nel presente comma l' arma può essere, quando ritenuto opportuno e possibile, restituita temporaneamente con le procedure di cui all' articolo 7 comma 5.

Gli operatori ai quali è assegnata l'arma in via continuativa sono autorizzati al porto della stessa nel percorso compreso fra il proprio domicilio e il luogo di lavoro e viceversa, anche quando il domicilio sia fuori del Comune di Quattro Castella.

A tal fine gli addetti devono comunicare, tempestivamente, al Comando il loro domicilio.

Nel caso in cui il domicilio venga cambiato lo stesso sarà comunicato alla Prefettura da parte del Comando.

Gli addetti della Polizia Municipale sono inoltre autorizzati a portare l'arma quando svolgono servizi di collegamento in altri Comuni.

Il porto dell'arma non è consentito, di norma, per svolgere servizi di rappresentanza fuori dal territorio Comunale.

In caso di servizi di soccorso o di supporto presso Corpi o servizi di altri Comuni, si applicano le disposizioni contenute nell' art. 9 del suddetto Decreto Ministeriale n.145.

Durante il servizio non possono essere portate armi diverse da quelle in dotazione.

Nei casi in cui debbano essere espletati servizi rientranti nella fattispecie di cui all'art. 3 della Legge n.65/86 gli addetti sono autorizzati a portare esclusivamente l'arma assegnata in dotazione.

Dell' arma assegnata in via continuativa è consentito il porto anche fuori dal servizio, nel solo territorio del Comune di Quattro Castella ed in modo non visibile.

Art. - 9 -MANEGGIO E USO DELL' ARMA

Nel maneggio dell' arma devono essere sempre rispettate le misure di sicurezza per la propria ed altrui incolumità, l' arma non dovrà avere mai il colpo in canna, se non in circostanze eccezionali.

Il personale dovrà astenersi, al di fuori dai poligoni, da qualsiasi esibizione con l' arma, sia in presenza di colleghi che di terzi, ovvero effettuare comparazioni visive.

Quando durante il servizio e per fatti inerenti lo stesso l'addetto estragga l'arma in presenza di altre persone, o abbia fatto uso delle munizioni in dotazione, deve tempestivamente provvedere ad informare il Comando di ciò con un dettagliato rapporto.

In modo analogo si deve comportare nel caso in cui l' addetto punti l' arma contro terzi, ovvero spari con l' arma, ovvero utilizzi le munizioni in dotazione per fatti relativi alla sua vita privata.

La responsabilità per l' uso non legittimo dell'arma, nonché della sua custodia, ricade esclusivamente sull' assegnatario, per cui, oltre alle eventuali sanzioni di legge, lo stesso potrà incorrere in quelle disciplinari.

In tal caso il Sindaco comunicherà al Prefetto l'infrazione e i relativi provvedimenti adottati per quanto di competenza in ordine all' assegnazione dell'arma.

Art. - 10 - CUSTODIA DELL' ARMA PRESSO IL DOMICILIO

E' fatto obbligo agli addetti del Corpo di Polizia Municipale cui è assegnata l' arma in via Continuativa di osservare, per la custodia delle armi al proprio domicilio, le seguenti prescrizioni:

- a) l' arma, quando non è sotto la diretta disponibilità dell' assegnatario, dovrà essere riposta scarica, chiusa in un mobile a chiave, in modo che non possa essere mai utilizzabile da terzi, nemmeno dai famigliari.
- b) in un diverso mobile chiuso a chiave dovranno essere riposti i caricatori e le munizioni.
- c) qualora l' addetto sia in possesso di una cassaforte, presso il domicilio, l' arma può essere riposta all' interno della stessa completa di caricatore e munizionamento.

Art. - 11 -ADDESTRAMENTO

Gli addetti del Corpo di Polizia Municipale che rivestono la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza prestano servizio armato solo dopo aver effettuato un congruo addestramento e superato una prova di idoneità tecnica.

Ogni anno devono effettuare, e superare, un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso il Poligono di una sezione di Tiro a Segno Nazionale.

Quando non sia ottenuta l'idoneità di cui ai precedenti commi, l'assegnazione dell'arma viene sospesa con determina del Comandante, la determina è comunicata al Prefetto.

L'arma può essere di nuovo assegnata solamente quando, ripetuto il corso e le prove, l'addetto di Polizia Municipale venga riconosciuto idoneo.

Il Sindaco può disporre che, per coloro che svolgono particolari servizi, sia effettuato un addestramento più intenso.

L'iscrizione alla sezione del Tiro a Segno Nazionale è obbligatoria per tutti gli addetti ai quali sia stata riconosciuta la qualifica di Agente di P.S..

La partecipazione agli addestramenti al tiro è effettuata in orario di lavoro.

Ai sensi dell'art. 19 del D.M. 04/03/87 n. 145, modificato con D.M. del 18/08/89 n. 341, il personale è autorizzato a portare l'arma in dotazione fuori dal Comune di appartenenza, per l'andata e il ritorno dal poligono di tiro per l'addestramento.

Durante tale tragitto, da effettuarsi nelle date comunicate dal Comandante (che col presente atto si intende delegato a tutti gli effetti per tale incombenza) al Prefetto almeno 7 giorni prima della esercitazione, il personale deve avere al seguito il tesserino di riconoscimento ed effettuare il percorso più breve.

L' addestramento all' uso delle armi non è solo addestramento al tiro, ma conoscenza delle armi in quanto tali ed all' uso delle stesse in sicurezza, sia dal punto di vista pratico che teorico.

Tutti i costi (compresa la manutenzione delle armi) e le tasse relative alle esercitazioni e alle iscrizioni al tiro a segno, obbligatorie o comunque disposte dall'Amministrazione Comunale, sono a totale carico della stessa.

Art. - 12 -ARMERIA

Le armi in dotazione, che sono depositate presso il Comando, sono custodite sotto la diretta responsabilità del Comandante al quale competono gli adempimenti relativi alla distribuzione ed al ritiro delle armi e delle munizioni, nonché gli eventuali controlli periodici, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 14,15,16 e 17 del Decreto Ministeriale 04/03/1987 n° 145.

Le armi vanno conservate, in Comando (prive di fondina, di caricatore e di munizioni), in appositi armadi metallici corazzati con serratura di sicurezza, o direttamente dentro una cassaforte.

I caricatori e le munizioni vanno conservati, in Comando, in appositi armadi metallici corazzati con serratura di sicurezza, o direttamente dentro una cassaforte, distinti da quelli ove sono contenute le armi.

Le eventuali chiavi degli armadi o delle casseforti sono, a loro volta, conservate dentro una terza cassaforte.

Le armi devono essere consegnate e restituite scariche.

L' armeria è dotata di un registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono vistate dal Questore.

Ogni operazione di carico e scarico deve essere firmata dal Comandante e dall' addetto interessato.

Art. - 13 - ASSICURAZIONE

L' Amministrazione Comunale è tenuta a stipulare una apposita assicurazione per danni a terzi (cose e persone, compresi i colleghi) causati dall' uso delle armi in dotazione (anche nei casi previsti dall' art. 43 del Codice Penale, escluso il dolo), con un massimale pari o superiore a 100 volte lo stipendio annuale di un Agente di Polizia Municipale.

Art. - 14 -NORME FINALI

Il Sindaco o Il Comandante può disporre, in un qualsiasi momento, una verifica sulle armi, nonché sul munizionamento.

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sarà comunicato al Ministero dell'Interno, per il tramite del Commissario del Governo, ai sensi dell' art. 11 della Legge 07/03/86 n° 65, nonché al Prefetto di Reggio Emilia ai sensi dell' art. 2 comma 2 del del Decreto del Ministero dell' Interno del 04/03/1987 n° 145.

La effettiva operatività del presente Regolamento è subordinata ad una deliberazione in tale senso del Consiglio Comunale, come prevista dall' art, 5 comma 5 della legge 07/03/86 n° 65, così come modificato dall' art. 17 comma 134 della Legge del 15/05/1997 n° 127.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fà riferimento al Decreto Ministeriale n. 145 del 04/03/1987 ed alle altre norme che regolamentano la detenzione e l'uso delle armi.